



TRIBUNALE DI CUNEO
IL GIUDICE

Nel procedimento n. 2/2022 R.G.,
relativo alla Procedura da Sovraindebitamento (Piano del Consumatore) richiesta da Tufa Elton, nato in Albania l'01.11.1976, residente in Borgo S. Dalmazzo, via Monte Tibert n. 3;
ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che Tufa Elton, con ricorso depositato in data 23/02/2022, proponeva ai creditori una ristrutturazione dei debiti personali attraverso un piano del consumatore e che il Giudice, con decreto del 01/03/2022, ha dichiarato aperto il procedimento;

Preso atto che la proposta del piano del consumatore, nonché la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, Legge n. 03/2012 dell'OCC, dr. Alberto Martines, prevede, nel termine di mesi tre dall'omologa dell'accordo:

- il pagamento integrale delle spese di procedura mediante l'utilizzo delle somme versate sul libretto della procedura e mediante la nuova finanza;
- il pagamento integrale delle spese di gestione (ivi inclusi gli eventuali interessi maturandi) della procedura;
- il pagamento nella misura del 28,00% circa dei crediti degli enti previdenziali di natura privilegiata ex art. 2753 cod. civ.;
- il pagamento nella misura del 11% circa dei crediti degli enti previdenziali di natura privilegiata ex art. 2754 cod. civ.;
- il pagamento nella misura del 6% circa dei crediti dell'Erario di natura privilegiata ex art. 2752, comma 1, cod. civ.;
- il pagamento nella misura del 5,5% circa dei crediti dell'Erario di natura privilegiata ex art. 2752, comma 2, cod. civ.;
- il pagamento nella misura del 5,25% circa dei crediti dell'Erario di natura privilegiata ex art. 2752, ultimo comma, cod. civ.;
- il pagamento nella misura del 5% circa dei crediti di natura chirografaria;

verificato che l'OCC ha precisato nella sopra menzionata relazione particolareggiata la sussistenza del requisito della meritevolezza del sovraindebitato, l'assenza di atti in frode ai creditori da parte del debitore ed ha esposto altresì la evidente convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato infatti che tale alternativa comporterebbe il venir meno dell'impegno del terzo, Tufa Franko, al versamento di nuova finanza per l'importo di euro 80.000,00, riducendo così



l'attivo a disposizione dei creditori da euro 82.000,00 ad euro 31.661,41;
rilevato che il creditore Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire osservazioni all'OCC (che non risultano depositate ritualmente nel presente fascicolo), in cui, pur prendendo atto della maggiore convenienza del piano presentato rispetto all'alternativa liquidatoria, non ha espresso né consenso né dissenso riguardo al piano stesso, limitandosi a rappresentare alcune perplessità ed inoltrandosi in alcune disquisizioni di carattere giuridico;
rilevato peraltro che, riguardo alla qualifica di consumatore del Tufa, la giurisprudenza ha evidenziato che, secondo la previsione della legge, per "consumatore" (legittimato a proporre un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento) si intende anche il soggetto che sia socio di una società personale per i debiti estranei a quelli sociali;" e "può usufruire della procedura in questione atteso che ha cessato da oltre un anno di svolgere attività imprenditoriale e che si trova da tempo in attesa di occupazione sicché non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) della legge n. 3/2012" (così Trib. Mantova 08.04.2021); più di recente, è stato ritenuto ammissibile il piano del consumatore proposto dal debitore che abbia maturato "debiti di natura mista (ossia stato di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi tener conto della composizione complessiva del debito" (Trib. Grosseto 22 giugno 2021);
rilevato che, nella fattispecie, l'indebitamento oggetto di composizione è stato in gran parte causato da una condotta truffaldina di un professionista incaricato, all'epoca dei fatti, dal debitore; inoltre, tale indebitamento è composto per la maggior parte da debiti di natura personale, che rappresentano quasi il 70% della massa debitoria, a fronte di un residuo 30% circa di debiti contratti nel corso di attività aziendale;
rilevato altresì che, ad oggi, il Tufa non svolge più alcuna attività imprenditoriale e che, per quanto attiene al requisito della meritevolezza, non risultano elementi da cui desumere la negligenza da parte del debitore nel controllare l'effettiva e corretta esecuzione degli adempimenti richiesti dalla normativa;
rilevato infine che i creditori non hanno contestato la proposta, la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, L. 27.01.2012, n. 3, ed in particolare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, che del resto appare evidente per quanto detto sopra;
Ritenuto quindi che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, L. 27.01.2012, n. 3;
visto 12 bis, 3° comma, L. 27.01.2012, n. 3

P.Q.M.

OMOLOGA

il Piano del Consumatore proposto da Tufa Elton, disponendo che il debitore lo adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato, dr. Alberto Martines, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L.



27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

la liquidazione del compenso del professionista incaricato, previa presentazione di notula, ad avvenuta esecuzione del piano del consumatore;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Cuneo.

Si comunichi.

Cuneo 22/04/2022

Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì

